

**G. Zanetti, *L'orientamento sessuale. Cinque domande tra diritto e filosofia*, Il Mulino, Bologna, 2015, pp. 160**

*Serena Vantin*

È noto che la popolazione omosessuale sia vittima, in molti ordinamenti, di discriminazioni e abusi più o meno istituzionalizzati, ben radicati nel “senso comune”. Un argomento particolarmente diffuso, che conosce celebri elaborazioni anche sul piano della teoria dell’argomentazione normativa, afferma il “valore” della *discrezione*: gli atti omosessuali sarebbero, infatti, concepiti come astrattamente accettabili se vissuti “privatamente”, ma non se ne dovrebbe dare riconoscimento pubblico.

Questa idea, che «instilla, insegna, valorizza, impone, una sorta di ipocrisia» (p. 69) è stata a lungo condivisa anche nel dibattito statunitense a partire dalla direttiva DADT (1993-2001), la legge federale promulgata a seguito del caso *Steffan* (Pub.L. 103-160), in forza della quale ai soldati americani veniva proibito di dichiarare pubblicamente la propria omosessualità e ai loro superiori era vietato di chiedere loro informazioni sull’orientamento sessuale. Sottointesa a questo atteggiamento sta la (radicata) convinzione, non-detta e pertanto sottratta al “vaglio critico” della ragione, che gli atti di natura erotica tra gay o lesbiche siano “ambigui”, “promiscui”, “immorali”, “pericolosi” per l’integrità della società e i suoi *shared values*, e come tali pubblicamente e socialmente condannabili, nonché causa di legittimazione di discriminazioni in ambito giuridico.

Il tema dello sgretolarsi del corpo sociale e politico dinnanzi all’empia distruzione del senso comune e dei “valori” cristallizzati dalle consuetudini – che già Edmund Burke

identificava, con la sua consueta capacità retorica, con i «focolari, i sepolcri e le tradizioni degli antenati» (E. Burke, *Riflessioni sulla Rivoluzione in Francia* [1790], in *Scritti politici*, a cura di A. Martelloni, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino, 1963, p. 193) – è stato esplicitato nel dibattito contemporaneo sul *Legal Enforcement of Morals*, la celebre discussione sulla coercizione giuridica della morale, e segnatamente negli argomenti di Sir Patrick Devlin (cfr. pp. 22-25, 27-32, 38-39).

Tra le espressioni utilizzate negli argomenti del giudice britannico (“bondage”, “vincolo”, “legame”) e quelle del “Cicerone del XVIII secolo” (“legame di sangue”, “vincolo”) è pure ravvisabile una analogia linguistica: in entrambi i casi, il «mastic» che «tiene insieme» la società risiede nei *valori condivisi* (p. 23).

Per entrambi gli autori, infatti, il corpo politico e sociale è stretto attorno a un nucleo di valori, di tradizioni comuni (la *common morality*, i *manners*) che è pericoloso “scardinare” allo stesso modo in cui sarebbe pericoloso rimuovere una *corner stone* dalla nostra abitazione. In Devlin, tuttavia, la *seamless web* che compone il tessuto sociale «ipostatizza determinati valori condivisi in una moralità primaria statica e incapace di sviluppo» (p. 31). Il mutamento, anzi, corrisponde alla *disintegration* della società. In Burke, invece, il mutamento è, in un certo senso, presupposto: è anzi proprio il costante susseguirsi di “fallimenti e successi” che consolida, nel *tempo*, un determinato assetto sociale prodotto da uno sviluppo lento, uniforme e ponderato che incarna un mutamento graduale e costante. Si tratta, in questo caso, di procedere al mutamento tramite la conservazione, in un interminabile “processo senza soggetto” che si dipana, per tentativi empirici, nel corso della storia.

La logica di Devlin, come pure quella della NNLT (la *New Natural Law Theory*, nell’ambito della quale sono paradigmatiche le tesi di John Finnis: pp. 74-76), si traduce nelle *sodomy laws* e in una lunga serie di atti giuridici volti a reprimere a vario titolo i comportamenti omosessuali (pp. 32-46), calandosi *top down* sulla vita delle persone: essa nega in tronco la possibilità del mutamento dei valori e, più in generale, del pluralismo normativo.

Come mostra l'autore del volume, l'argomento della discrezione non si discosta, anzi per certi aspetti aggrava, il punto di partenza, o *input*, degli approcci filosofico-normativi che, a vario titolo, condannano l'omosessualità *semper et ad semper* (in certi casi, addirittura recuperando, più o meno consapevolmente, la "politica del disgusto" ben descritta da Martha Craven Nussbaum: *Disgusto e umanità. L'orientamento sessuale di fronte alla legge* [2010], Il Saggiatore, Milano, 2011). Il presupposto risiede, infatti, analogamente, in una *diseguaglianza di base*, che giustifica una norma di legge che istituzionalizza una discriminazione. Inoltre, pure l'esito (o *output*) di una *policy* "della discrezione" produce una diseguaglianza: l'argomento di DADT rendeva, infatti, gay e lesbiche ciò che i fautori dei pregiudizi omofobi ritenevano che essi fossero, «soggetti moralmente inferiori», persone ambigue «*per legge*» (p. 69, p. 143).

Rifiutare un riconoscimento pubblico, e giuridico, dei sentimenti e delle relazioni affettive omosessuali significa negare a tali comportamenti tutela *istituzionale* degradandoli a meri comportamenti *tecnici*: «la sessualità di orientamento minoritario diventa insomma solo copula *more ferarum* che non trova un suo senso nell'orizzonte specificamente umano delle istituzioni condivise» (p. 143).

Non a caso, il testo si chiude con una riflessione sull'«eguaglianza come pratica» (cfr. al riguardo anche Gf. Zanetti, *Eguaglianza come prassi. Teoria dell'argomentazione normativa*, Il Mulino, Bologna, 2015), o *output*, ovvero come categoria critica non fondativa: le riflessioni sulla specifica forma di diseguaglianza richiamate, prendendo sul serio la discriminazione delle persone ad orientamento sessuale minoritario e accogliendo, dunque, la "rilevanza" del dibattito in esame, contribuiscono a «fare (rendere vera) un'uguaglianza da *quel* punto di vista» (pp. 144-145). L'eguaglianza diviene, pertanto, una *pratica* che chiede di essere pubblicamente riconosciuta, a partire innanzitutto dall'accoglimento di quelle *rivendicazioni* che sono ormai al centro del dibattito politico, quali il pieno riconoscimento giuridico del matrimonio tra persone dello stesso sesso e una concreta parità nelle diverse sfere sociali.